



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 - Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| N. 38 del reg. Del 30.11.2011 | OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE. - |
|--|---|

L'anno duemila**UNDICI**, il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18,10** nella sala consiliare del comune suddetto;

Alla prima convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Presidente del Consiglio i consiglieri:

| | | PRES. | ASS. | | | PRES. | ASS. |
|--------------|-----------|-------|-------|------------|-----------|-------|------|
| MAZZETTI | Mario | [x] | [] | CARLIZZA | Franco | [x] | [] |
| MARCANGELI | Adelfo | [] | [x] | DE ANGELIS | Santino | [x] | [] |
| NUSCA | Carlo | [x] | [] | D'ANTONIO | Domenico | [x] | [] |
| CANGELMI | Fulvio | [x] | [] | PROSPERI | Alberto | [x] | [] |
| ADDUCI COLLE | Beniamino | [x] | [] | LUGINI | Gianpaolo | [x] | [] |
| IMPERIALE | Daniele | [x] | [] | BERARDINI | Antonio | [x] | [] |
| NAZZARRO | Velia | [x] | [] | CIMEI | Gaetano | [x] | [] |
| OTTAVIANI | Italo | [x] | [] | | | | |
| ARCANGELI | Mauro | [x] | [] | | | | |
| TARQUINI | Luciano | [x] | [] | | | | |

Assegnati: n. 16 + 1 (sindaco)

In carica: n. 17

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- PRESI EDE l'assemblea Carlo Nusca nella sua qualità di Presidente del Consiglio
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Elena Gavazzi

La seduta è pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione;

Esce Tarquini - ore 18,19 - P. 15

Rientra Tarquini - Ore 18,20 - P. 16

Esce Imperiale - ore 18,25 - P. 15;

Interviene alla seduta l'Assessore Marcangeli Adelfo - ore 18,27 - P. 16

Relaziona in merito all'argomento in oggetto l'Assessore Ottaviani, riepilogando in breve le vicende legate all'affidamento del servizio "de quo", ora gestito da "Marsia Distribuzione Gas": il contratto originario di affidamento andrebbe a scadere nel 2027, sebbene la legge del 2007 (n. 222) abbia innovato in materia, prevedendo e le gare per ambiti territoriali e la possibilità di aumento del canone concessorio. La scadenza "ex lege" del contratto, sulla base dei provvedimenti normativi intervenuti, sarebbe quella del 31.12.2012: ci sono poi gli interventi successivi finanziati con la legge n. 266/2005. Le gare per ambiti dovranno in ogni caso essere esperite e comunque il canone concessorio sarà fissato al 4%. Essendo la normativa piuttosto complessa l'Amministrazione ha ritenuto, di dover disporre in tal senso stante il fatto che il concessionario si è dichiarato disposto all'aumento del canone al 10% a decorrere dal 2011, ed alla corresponsione di un contributo "una tantum"; il contratto aggiuntivo che dovrà essere sottoscritto introduce comunque, al punto 10., condizioni limitative della "durata contrattuale", che si va a prorogare con l'atto in esame, avendo l'Ente cercato di cautelarsi in considerazione delle difficoltà interpretative connesse ai vigenti provvedimenti legislativi;

Il Cons.re CIMEI chiede notizie in merito ad eventuali aumenti del canone a carico dell'utenza ed ottiene risposta negativa dall'Assessore Ottaviani;

E' nel frattempo rientrato l'Assessore Imperiale - P. 17

Il Cons.re Adduci Colle rappresenta di non comprendere il perché della proroga che si va a disporre, se la scadenza ex lege è fissata al 31.12.2012;

Il Cons.re Lugini chiede chiarimenti in merito alla proposta di deliberazione: in particolare, se trattasi di nuova convenzione, qual è la normativa alla base del presente atto se la scadenza ex lege è fissata al 31.12.2012, se trattasi di nuovo affidamento o altro;

Il Cons.re D'Antonio si richiama alla complessità della normativa: va dato atto che si è cercato di dare soluzione a qualcosa di complesso. In riferimento al punto 10 (*Esce De Angelis - ore 18,40 - P. 16*) della convenzione rappresenta di aver reperito in merito un parere dell'Antitrust: il problema base è la decorrenza del termine dei 12 anni. Rappresenta che secondo quanto riportato nel parere dell'Antitrust la decorrenza dei 12 anni dalla data di approvazione delle risultanze finali dell'intervento è stata considerata irragionevole e contraria al diritto comunitario dal Tar Lecce. Se si approva la proposta non si avrà poi alcuna possibilità di recedere (*E' uscito e subito rientrato il Cons.re Prosperì*). Non avendo chiara l'interpretazione normativa, si va a disporre una proroga contravvenendo ai principi stabiliti per l'affidamento ad un nuovo gestore tramite gara;

L'Assessore Ottaviani si richiama alla avvenuta costituzione degli ambiti territoriali, significando che se la nuova gara dovesse essere espletata nell'arco di dieci in tale periodo il Comune continuerebbe a percepire un canone ridotto;

Il Cons.re D'Antonio replica rappresentando che "il discorso" non è legato al canone concessorio ma alla legittimità in merito alla adozione di un provvedimento;

Esce Imperiale - ore 18,50 - P. 16

Il Sindaco si richiama alla trasparenza dell'atto amministrativo ed alle clausole di salvaguardia che si è ritenuto di poter introdurre negli atti di che trattasi e che possono costituire una garanzia per il Comune.

(E' rientrato Imperiale - Ore 18,54 - P. 17)

(Esce Nazzarro - ore 18,55 - P. 16)

Ritiene comunque utile acquisire risultati positivi per il Comune nell'incertezza della legge. Le responsabilità che si vanno ad assumere con la adozione del presente atto stanno nell'atto stesso che è di estrema trasparenza ed importante da un punto di vista economico.

Il Cons.re Prosperi propone di rinviare la trattazione dell'argomento;

Il Presidente si richiama (*Rientra Nazzarro - ore 18,57 - P. 17*) alle difficoltà interpretative prospettate dai Cons.ri D'Antonio e Adduci Colle, ed alle responsabilità che fanno carico ai responsabili dei servizi. Chiede di sapere se altri Comuni hanno seguito la medesima procedura ed ottiene risposta affermativa dal Sindaco. Altro aspetto è inoltre quello della convenienza per l'Ente.

Il Sindaco fa nuovamente riferimento alle possibilità di autotutela connesse alle clausole inserite nella deliberazione e nello schema di atto aggiuntivo. Ritiene che sia un atto di responsabilità da parte dell'Amministrazione procedere in tal senso per non rimanere inerti a fronte di una situazione di totale incertezza: chi amministra deve assumersi determinate responsabilità;

Il Cons.re Lugini chiede di sapere se il Comune potrà esperire nuova gara per la concessione del servizio;

Il Segretario Comunale, interpellato in tal senso dal Presidente, rappresenta che essendo il Comune inserito in un "ambito territoriale" non potrà esperire una gara autonomamente; la gara per l'affidamento del servizio sarà effettuata dall' Ambito territoriale, il che crea ulteriori perplessità in merito alla "proroga" che si va a disporre;

L'Assessore Imperiale ribadisce le incertezze interpretative;

Esce Ottaviani - ore 19,07 - P. 16

Rientra Ottaviani - ore 19,07 - P. 17

Il Presidente dichiara che esprimerà voto favorevole nell'ottica di far comunque prevalere l'interesse del Comune su altre argomentazioni;

L'Assessore Arcangeli ritiene di dover seguire la prassi già seguita da altri Comuni;

L'Assessore Imperiale si richiama all'istruttoria dell'atto ed alle garanzie di tipo tecnico e di controllo e del Segretario e dei Responsabili dei Servizi;

L'Assessore Arcangeli dichiara di non avere competenze specifiche per opporsi al parere dei "tecnici";

Il Segretario Comunale rappresenta come le stesse difficoltà interpretative debbano essere affrontate dai tecnici e dai responsabili dei servizi: per quel che lo riguarda ribadisce le medesime perplessità, anche in connessione alla avvenuta determinazione degli ambiti territoriali, in relazione alla proroga che si va a consentire;

L'Assessore Arcangeli rispetto alle difficoltà pure rappresentate dal Segretario ritiene la necessità della acquisizione di un parere da parte dell'Antitrust;

Il Sindaco assume l'impegno a modificare in autotutela quanto si va a deliberare, qualora emergano indicazioni in tal senso;

Esce De Angelis - E' uscito Cimei - Rientra De Angelis - Rientra Cangelmi precedentemente uscito - Rientra Cimei - P. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi, a norma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, dai responsabili dei servizi interessati;

Con voti n. 10 favorevoli, contrari n. 2 (Consiglieri Lugini e D'Antonio), astenuti n. 5 (Prosperi, Cimei, Berardini, Cangelmi e Adduci Colle)

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:

“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NEL TERRITORIO COMUNALE. ADEGUAMENTO DEL CANONE CONCESSORIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PRINCIPALE.”,
che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione che presenta il seguente risultato:

Presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. 2 (Lugini e D'Antonio)

Astenuti: n. 5 (Prosperi, Cimei, Berardini, Cangelmi ed Adduci Colle),

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà 1 - Tel.: 0863/908300 Fax 0863/995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas nel territorio comunale. Adeguamento del canone concessorio. Approvazione schema di atto aggiuntivo al contratto principale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- che con deliberazione di G.C. n. 39 del 09.04.1999, esecutiva, si stabiliva di assentire in favore dell'ATI "CONSCOOP - ALMA CIS s.r.l. – LINO MASCITTI & FIGLI S.a.s. alla concessione della costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano per usi civili, artigianali ed industriali, nell'ambito del territorio comunale, conformemente al progetto ed all'offerta dalla predetta ATI presentati;
- che in data 04/04/2000 veniva stipulato il relativo contratto di concessione della costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione gas metano, contrassegnato dal n. 539 di Rep. con la suddetta ATI per la costruzione e gestione dell'impianto di distribuzione del gas metano;
- che successivamente, con deliberazione di GC n. 51 del 27.03.2011 si prendeva atto della costituzione della società di scopo Gasmarsia Carsoli Srl da parte dell'ATI suddetta, la quale società continuava nella costruzione e gestione dell'impianto di metanizzazione;
- che a seguito dell'atto di fusione per mani del Notaio Mastroberardino di Pescara veniva costituita la società Marsia Distribuzione Gas S.r.l., con sede legale in Aielli, Via Vestina Sarentina 49+590 SS BIS, che includeva la Gasmarsia Carsoli Srl;
- che con deliberazione di G.C. n. 62 del 05.07.2007, esecutiva ai sensi di legge, veniva preso atto della suddetta fusione;
- che a seguito del completamento della costruzione della rete di primo impianto il rapporto di servizio pubblico fra il Comune e la società di gestione, ora Marsia Distribuzione Gas Srl prosegue sulla base del contratto iniziale sopra menzionato, che ha previsto una durata della concessione di anni 25 (VENTICINQUE) a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inizio dell'esercizio nell'ambito della rete di primo impianto, accertato dal Concedente e quindi verbalizzato dalle parti;
- che con verbale in data 14.05.2003 è stato accertato che la data di inizio dell'esercizio della rete di primo impianto risulta determinata nella data del 19.04.2002;
- *che conseguentemente la concessione di che trattasi andrebbe a scadere **in data 30.04.2027**;*
- che dapprima con l'entrata in vigore del D. Lgs. 164/00 e, quindi, con l'entrata in vigore della Legge 23/08/2004, n. 239 che ha modificato l'art. 15 del D. Lgs. 164/00, nonché della legge n.

222/07, il settore della distribuzione del gas ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione "ex lege" dei termini di scadenza contrattualmente sanciti nei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali;

- che, a norma delle disposizioni di cui al predetto D. Lgs. n. 164/2000, ed in particolare del comma 9 dell'art. 15, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000;

- che per effetto delle succitate disposizioni normativa la concessione de quo termina *ope legis* il 31.12.2012;

- che, peraltro, con successivo D.L. n. 273/05, convertito, con modificazioni, in legge 51/2006, art. 23, 4° comma, è stato disposto che: "I termini di durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e dell'art. 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono prorogati fino al dodicesimo anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 oppure, se successiva, dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento";

- che la legge n. 222 del 29/11/2007 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n°159 del 1/10/2007) all'articolo art. 46/bis, commi 3 e 4 (come modificati dalla legge n°244/2007,art.2, comma 175), ha previsto le gare per l'affidamento del servizio distribuzione del gas naturale da effettuarsi per Ambiti Territoriali Minimi (ATM) e che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni;

- che il DM del 19.1.2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31.3.2011 inerente la Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, contiene l'elenco per macro-area dei 177 ambiti identificati;

- che il DM 18 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28.10.2011 ha identificato l'elenco dei Comuni per gli ambiti territoriali individuati nel decreto 19 gennaio 2011;

- che il Comune di Carsoli rientra nell'ambito "L'Aquila 2 – Sud – Ovest";

- che i comuni interessati dalle nuove gare possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore, fino al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, ed ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 bis del D.L. n. 159/2007, convertito, in legge n. 222/2007;

CONSIDERATO peraltro:

- che il servizio in oggetto è stato affidato mediante l'esperimento di gara e la Concessionaria ha altresì beneficiato dei finanziamenti della L.R. n. 25/95 e della legge 266/97, per cui si ritiene di dover considerare applicabili, nel caso, e l'art. 15, comma 9, del D. Lgs. n. 164/00, nonché l'art. 23, 4° comma, del D.L. 273/05, sopra riportato;

- che si rende però necessario regolamentare con chiarezza i rapporti in essere, anche al fine di evitare eventuali contenziosi;

- che, conseguentemente, deve ritenersi che la concessionaria permanga nel rapporto concessorio fino al 31.12.2023, non essendo, a tutt'oggi, stato emanato il decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento;

- che la concessionaria si è altresì dichiarata disponibile al riconoscimento dell'aumento del canone concessorio pari al **10%** del VRD_{loc} con decorrenza 01.01.2011, nonché alla corresponsione di un contributo eccezionale una tantum pari ad € 30.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

RITENUTO di dover allo scopo sottoscrivere atto aggiuntivo;

TENUTO CONTO, inoltre, stanti le difficoltà interpretative connesse alla evoluzione normativa in materia, con particolare riferimento alle disposizioni del già citato art. 23, 4° comma, del D.L. 273/2005, convertito in legge 51/2006, di dover limitare la durata contrattuale che si riconosce con il seguente atto, all'eventuale termine più breve, nel caso dell'avvenuta effettiva individuazione del nuovo concessionario, a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

TENUTO CONTO, altresì, che la scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta altresì per qualsivoglia altra ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità di proroga ex art. 23/4 D.L. 273/2005, il consolidarsi di interpretazioni differenti di quelle alla base del presente atto, senza che la concessionaria possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, nonché altri eventi che rendano manifesta l'esigenza di una revisione di qualsiasi tipo;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il termine di durata della concessione del servizio per la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione gas metano per usi civili ed industriali alla Ditta Gas Marsia Carsoli Distribuzione Gas s.r.l., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 23, 4° comma, del D.L. n. 273/05, convertito, con modificazioni, in legge n. 51/2006, resta fissato al 31.12.2023, ovvero il più breve termine che si potrà determinare per effetto della individuazione di nuovo concessionario a conclusione della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
3. di dichiarare la propria disponibilità al riconoscimento di ulteriore durata contrattuale oltre il 31.12.2023 con successivo provvedimento, a seguito della emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e comunque per un periodo non successivo al 30/04/2027, data di scadenza del rapporto concessorio principale, nella eventuale ipotesi di non avvenuta individuazione del nuovo concessionario ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 2;
4. di approvare l'aumento del canone concessorio annuale con la applicazione della aliquota pari al 10% del VRD_{loc} , che comunque la concessionaria si è già impegnata a corrispondere con decorrenza 01.01.2011, da corrispondersi per tutta la durata contrattuale;

5. dare atto che il concessionario si è altresì impegnato alla corresponsione di un contributo eccezionale una tantum pari ad €30.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012;
6. di ribadire che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ivi inclusa la emanazione di provvedimenti legislativi nuovi, il formarsi di orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli alla possibilità del riconoscimento di maggiore termine contrattuale ex art. 23/4 D.L. sopra citato, il consolidarsi di interpretazioni differenti da quelle alla base del presente atto, anche in relazione alla individuazione di concessionario a seguito della gara che sarà esperita ai sensi dell'art. 46 bis della legge 24.12.2007, n. 159, articolo 2, comma 175, ed ai sensi dell'art. 15 della legge 20.11.2009, n. 166, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, a sua volta modificato dall'art. 23 bis D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, la scadenza della concessione dovrà essere conformemente ridotta senza che la concessionaria possa avere alcunché a pretendere, così come dovrà essere conformemente ridotta qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali dell'assetto normativo generale nel settore dei servizi di cui all'art. 2 della legge 24.12.2007, n. 159, come pure altri eventi che rendano manifesta ed evidente l'esigenza di una revisione contrattuale;
7. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo al Contratto principale n. 539 di Rep. In data 04/04/2000, autorizzando il Responsabile del servizio alla sottoscrizione dello stesso;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134/4 del D.L. n. 267/2000.

PARERI ART. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

f.to: Il Responsabile del Servizio
Ing. Quinto D'Andrea

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

f.to: Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to: Dott. Carlo Nusca

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line il giorno 29/12/11 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art.32 c.5 Legge 18.06.2000, n.69)

- E' copia conforme all'originale;

Dalla Residenza comunale, li 29/12/11

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4 del T.U. 18.08.2000, n.267);

- E' divenuta esecutiva il giornodecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,c.3, del T.U. n.267/2000);

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - come prescritto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
.....